

**COMUNE DI AMENO**

PROVINCIA DI NOVARA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE N.42****OGGETTO:**

**ADOZIONE DI MISURE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.  
ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI PAGAMENTO  
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' PERMANENTE ANNO  
2020.**

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di aprile alle ore diciassette e minuti zero, avvalendosi dello strumento della videoconferenza le cui linee guida sono state approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 16.03.2020, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. BRAMBILLA NOEMI - Sindaco	Si
2. FRANZOSI SERGIO TERESIO - Vice Sindaco	Si
3. BARONE AURELIA ANNA - Assessore	Si
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Roberto GILARDONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco BRAMBILLA NOEMI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il D.Lgs. n. 15 novembre 1993 n. 507, Capo I, e s.m e i.;
- il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

ATTESO che ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 per le esposizioni pubblicitarie di carattere permanente il termine periodico di versamento dell'imposta scade il 31 gennaio di ogni anno, oppure ai sensi del successivo art. 9, comma 4, può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore € 1.549,37;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta comunale N. 17 del 27/01/2020 con la quale è stata disposta la proroga del termine di pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità permanente per l'anno 2020 al 30/04/2020 nelle more dell'approvazione delle tariffe applicabili alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018 e dell'art. 1, comma 919, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 reintroduce a decorrere dal 1° gennaio 2019 la facoltà per gli enti locali di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le sole superfici superiori al metro quadrato, riprendendo quindi solo i termini di aumento introdotti dall'art. 30, comma 17, L. 23 dicembre 1999 n. 488, stante altresì la necessità di procedere con un censimento dei mezzi pubblicitari al fine di valutare l'impatto di tali disposizioni nella determinazione delle tariffe da applicare per l'anno 2020;

DATO ATTO CHE è in atto un'emergenza sanitaria di carattere nazionale causata dall'infezione da Coronavirus COVID-19, che ha portato all'adozione di stringenti misure volte a prevenire ed a limitare la diffusione del contagio con effetti negativi sull'economia nazionale;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni in Legge 13/2020;
- il DPCM 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
- il DPCM 11 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sull'intero territorio nazionale dal 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020 di tutte attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, delle attività dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona;
- il DPCM 22 marzo 2020 che ha disposto la sospensione sul territorio nazionale di tutte le attività industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato al decreto fino al 3 aprile;
- il DPCM 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure adottate per il contenimento del contagio epidemico da Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 10 aprile 2020 con cui vengono prorogate fino al 3 maggio 2020 le misure restrittive adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTE le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "Cura Italia", in corso di conversione (la Camera nella seduta del 24 aprile 2020 ha approvato, in via definitiva, il decreto recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" - C. 2463, in attesa di pubblicazione in G.U.), con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia e valide su tutto il territorio nazionale che, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli enti impositori, dispone:

- all'art. 67 la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio, impendendo in tal modo la maturazione di termini amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione dell'emergenza;
- all'art. 68, comma 1, la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento con estensione, al successivo comma 2, della ingiunzioni di pagamento e degli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni;

RILEVATO che il decreto legge in commento non contiene disposizioni sulla sospensione dei versamenti ordinari né di altri termini diversi da quelli indicati al punto precedente;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 Legge 28 dicembre 2001, n. 448 secondo cui «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. il 17 dicembre 2019 e il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. il 28 febbraio 2020, hanno previsto il differimento dal 31 dicembre 2018 rispettivamente al 31 marzo 2020 e al 30 aprile 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "Cura Italia", in corso di conversione, ha previsto l'ulteriore differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

RICHIAMATE le norme contenute nel vigente regolamento generale delle entrate che prevede la possibilità di differire i versamenti delle entrate locali mediante atto della Giunta Comunale, stante l'urgenza a provvedere in ragione delle imminenti scadenze di versamento;

RITENUTO pertanto opportuno e tecnicamente necessario, per le motivazioni sopra descritte e per ragioni incidenti sulla quantificazione del tributo, differire la scadenza del pagamento annuale dell'Imposta sulla pubblicità permanente per l'anno 2020 al 30/09/2020;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere di regolarità tecnica e contabile del servizio competente;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di differire, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il termine di pagamento dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità permanente, previsto dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per l'anno 2020 al 30/09/2020.
2. di demandare al responsabile del servizio competente gli adempimenti necessari per l'attuazione del presente provvedimento garantendo la massima diffusione di tale differimento al fine di consentire ai contribuenti il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.

3. di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza a provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto

---

IL SINDACO  
dott.ssa Noemi BRAMBILLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Roberto GILARDONE

---

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art.49 comma 2, 97 c.4.b e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Ameno, li 27/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott.ssa Anita CARETTI

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art.49 comma 1 e 147 bis del D.Lg 267/2000.

Ameno, li 27/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott.ssa Noemi BRAMBILLA

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 04.05.2020 al 19.05.2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ameno, li 04.05.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Roberto GILARDONE

---

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

#### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27-mag-2020**

- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Roberto GILARDONE

---